

Cass., 12 luglio 2019, n. 18791

Con riferimento ad un contratto di “*sale & lease back*”, la Corte afferma che criterio guida della giurisprudenza può dirsi quello del *simul stabunt, simul cadent* e proprio l’art. 1469 *ter* c.c. fornisce la base normativa sinora mancante per il definitivo riconoscimento del fenomeno del collegamento negoziale come istituto giuridico e non soltanto fenomeno economico, poiché, con riferimento alla clausola vessatoria, il “significativo squilibrio di una clausola” va valutato avuto riguardo “all’operazione complessiva” il che consente l’estensione della regola ermeneutica di cui all’art. 1363 c.c. a tutte le fattispecie di collegamento ritenute tali dall’interprete.

Cass., 28 febbraio 2019, n. 5971

Possono qualificarsi come contratti per adesione, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). Esulano, invece, da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica, vicenda negoziale, rispetto ai quali l’altro contraente può richiedere e apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti.

Cass., 31 ottobre 2018, n. 27993

Le disposizioni introdotte dalla l. n. 52 del 1996 al fine di garantire la tutela dei diritti del consumatore in tema di clausole vessatorie non si applicano ai contratti (nel caso di specie, contratti preliminari) stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del principio generale di irretroattività della legge.

Cass., (ord.) 9 luglio 2018, n. 17939

Con tale ordinanza la Corte di Cassazione ricorda che le tutele previste nel codice civile hanno lo scopo di “sollecitare in modo adeguato l’attenzione del contraente debole allo scopo di consentirgli di pervenire a una sottoscrizione consapevole del contenuto di una condizione a lui sfavorevole”. Pertanto è valida ed ha efficacia la clausola vessatoria firmata con il “richiamo al numero” della stessa anche senza accennare al contenuto, ma ha escluso la validità “di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non”, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto oppure se sia prevista per legge una forma scritta per il contratto.

Cass., 5 luglio 2018, n. 17586

Nell’ambito dei contratti di telefonia mobile, al fine di valutare la reale natura vessatoria delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto e nelle opzioni prescelte dall’utente, il giudice, anche d’ufficio, deve preliminarmente individuare la qualità dei contraenti al fine di stabilire, alla luce del principio sinallagmatico, l’eventuale squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dalle clausole contrattuali e dunque la loro vessatorietà, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

Cass., 20 giugno 2017, n. 15237

Le clausole inserite in un contratto notarile, benché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come predisposte dallo stesso, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 c.c., e quindi, ancorché vessatorie, non necessitano di specifica approvazione.

Cass., 5 maggio 2017, n. 10910

Ha natura presuntivamente vessatoria la clausola contrattuale che sanziona indiscriminatamente il recesso dell'allievo, assistito o meno da un giustificato motivo, e ciò in particolar modo nell'ipotesi in cui la somma dovuta dall'allievo nel caso di recesso - che viene sostanzialmente ad integrare una penale - non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista. Si rileva che tale clausola riserva implicitamente al professionista - che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole - un trattamento differenziato e migliore e contrasta con l'art. 1469 *bis*, n. 7, c.c., oggi corrispondente all'art. 33, lett. g, c. cons.

Cass., 11 novembre 2015, n. 22984

Secondo il Supremo Collegio, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria *ex* art. 1341 c.c. è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché però esso non sia cumulativo e non sia accompagnato da un'indicazione, anche sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.

Cass., (ord.) 21 luglio 2015, n. 15278

Premesso che le clausole dei contratti stipulati dalla banca e dai ricorrenti rientrano nella fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di clausole derogatorie della competenza inserite in contratti di adesione predisposti dalla banca per una molteplicità indistinta di contraenti, l'espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed ha, pertanto, natura di clausola vessatoria. Ne consegue quindi che tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto, dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale.

Cass., (ord.) 9 luglio 2015, n. 14390

Ciò perché neppure in tal caso è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra le altre richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perché confusa tra le altre. Le clausole vessatorie vanno tenute distinte dalle altre condizioni generali e dalle clausole che non sono vessatorie e devono essere indicate in maniera specifica ed idonea (quanto meno col numero la lettera che le contraddistingue o con la riassuntiva enunciazione del loro contenuto) a suscitare e richiamare l'attenzione del sottoscrittore.

Cass., 15 aprile 2015, n. 7605

Soltanto quando un contratto è frutto di una unilaterale predisposizione di una delle parti, sarà qualificabile «per adesione» e soggetto come tale alla specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie nello stesso contenuto. Quindi una volta appurato che si è di fronte ad un modulo predisposto da una parte per regolare in modo uniforme più rapporti, spetterà a colui che intenda avvalersi di tale clausola di provare il fatto impeditivo dell'intervenuta negoziazione.

Cass., (ord.) 30 marzo 2015, n. 6333

Nelle controversie tra consumatore e professionista, per residenza del consumatore *ex* art. 33, comma 2, lett. *ii*, del d.lg. n. 206 del 2005 deve intendersi quella che lo stesso ha al momento della domanda e non al momento della conclusione del contratto; con riferimento invece al foro

esclusivo fondamentale è l'accertamento compiuto dal giudice in merito allo spostamento fittizio del consumatore per sottrarsi al radicamento della controversia.

Cass., (ord.) 13 novembre 2014, n. 24193

In base ad un costante orientamento della Corte di legittimità, la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, poiché solo in tal modo l'attenzione del contraente debole può essere adeguatamente richiamata. Pertanto la riproposizione in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio, pur se elencate secondo un numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia di quelle onerose ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. non essendo garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole.

Cass., 6 novembre 2014, n. 23681

Nel contratto di appalto non può ritenersi applicabile la normativa dettata in tema di clausole vessatorie nell'ipotesi in cui sia il committente ad invocare l'esercizio del diritto di recesso, in quanto tale facoltà è espressamente riconosciuta dalla normativa civilistica all'art 1671 c.c. che consente alle parti di regolare contrattualmente gli effetti patrimoniali del recesso.

Cass., 26 settembre 2014, n. 20371

In virtù di un principio di diritto consolidato, le c.dd. clausole vessatorie necessitano di specifica approvazione per iscritto solo se inserite in un contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, viceversa quando le stesse sono in una convenzione redatta da entrambe le parti riflettono il risultato dell'incontro di volontà e non la regolamentazione precostituita da uno solo di esse.

Cass., 24 settembre 2013, n. 21847

La disciplina di cui all'art. 33, comma 2, lett. f, c. cons., secondo la quale si presume vessatoria la clausola penale di importo manifestamente eccessivo, non trova applicazione qualora la parte contrattuale che la parte contrattuale che la invochi sia una persona giuridica che agisce per uno scopo inerente alla propria attività commerciale.

Cass., (ord.) 10 luglio 2013, n. 17073

Nella predisposizione delle condizioni generali di un contratto e nella conclusione di un contratto mediante moduli e formulari non è necessaria la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie se il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti. Infatti, in tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose - tra le quali rientra la clausola compromissoria istitutiva di un arbitrato rituale - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui tali clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti. La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è invece da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo e specifico negozio, e a cui l'altro contraente possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

Cass., 3 luglio 2013, n. 16620

La clausola contrattuale che sottopone la nascita del diritto al compenso del professionista incaricato della realizzazione di un progetto all'intervenuto finanziamento dell'opera progettata non limita la responsabilità del committente il progetto stesso, in quanto non influisce sulle conseguenze del suo eventuale inadempimento, ma semplicemente delimita il contenuto del

mandato conferito, facendo derivare i diritti del mandatario dal progetto finanziato e non dal progetto solo redatto. Ne consegue, quindi, che tale clausola non può ritenersi vessatoria e non è, pertanto, necessaria una specifica approvazione per iscritto.

Cass., 4 giugno 2013, n. 14038

Con riferimento ad contratto stipulato antecedentemente all'introduzione della disciplina di cui agli artt. 1469 *bis* ss. c.c., avvenuta con la l. 6 febbraio 1996, n. 52, (poi confluita nel codice del consumo) le cui disposizioni, prive di effetto retroattivo, sono inapplicabili, l'esclusione della facoltà di recesso da un contratto non costituisce clausola vessatoria, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e, pertanto, non è necessaria la specifica approvazione per iscritto per la sua efficacia, in quanto l'elencazione ivi contenuta non è soggetta ad interpretazione analogica, ma solo estensiva, ed in essa non solo non è prevista l'ipotesi della rinuncia al recesso, ma neppure è contemplato alcun caso che a questa possa essere assimilato.

Cass., 30 aprile 2012, n. 6639

Nell'ottica di fornire adeguata tutela al consumatore nelle ipotesi in cui il contenuto contrattuale sia unilateralmente predisposto dal professionista, il termine contratto nella disciplina delle clausole vessatorie deve essere sostanzialmente inteso come sinonimo di operazione economica negoziale, con la conseguenza che le norme in materia di vessatorietà possano applicarsi anche ai negozi giuridici preparatori. In tali termini, la previsione di cui all'art. 33, comma 2, lett. e, c. cons. che sanziona la lesione inferta all'equilibrio negoziale dovuta al trattenimento di una somma di denaro ricevuta prima dell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto, qualora non sia previsto a carico dell'*accipiens* un obbligo restitutorio e un ulteriore obbligo sanzionatorio nel caso in cui sia egli stesso a non concludere il contratto o a non eseguire gli obblighi da esso derivanti, è applicabile anche nei confronti di un negozio preparatorio, quale la proposta irrevocabile, purché risulti che la volontà del consumatore sia stata espressa in adesione ad un modulo-formulario unilateralmente predisposto dal professionista. L'applicabilità della norma non viene compromessa dalla circostanza che la proposta sia formalmente effettuata dal consumatore e che il professionista assuma la veste di destinatario, essendo sufficiente accertare la predisposizione unilaterale della proposta e lo squilibrio giuridico da essa derivante.

Cass., 13 aprile 2012, n. 5933

La vessatorietà della clausola di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons., riguardante la scelta di un foro competente per le controversie diverso da quello della residenza o del domicilio del consumatore, non è rilevabile se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dallo stesso consumatore, il quale, assumendo il ruolo di attore in giudizio, non si è volontariamente avvalso del foro a lui riferibile in quanto consumatore. La conseguenza è che la nullità della clausola di competenza non può più essere rilevata né dalla controparte (a cui vantaggio non opera), né d'ufficio dal giudice.

Al contrario, se il consumatore è convenuto davanti ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice se la nullità è rilevata nell'interesse del consumatore. La nullità della clausola si presume fino a prova dell'esistenza di una specifica trattativa individuale con riguardo a tale clausola, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 5, c. cons.

Cass. (ord.) 18 ottobre 2010, n. 21379.

Conforme a Cass., 20 marzo 2010, n. 6802

Cass., 20 marzo 2010, n. 6802

Diversamente dall'onerosità di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. che attiene a contratti unilateralmente disposti in base a moduli o formulari da impiegare per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà di cui all'art. 33 del d.lg. 6 settembre 2005 n. 206, può riguardare un contratto come l'appalto che sia stato singolarmente e individualmente negoziato per uno specifico affare, purché il consumatore fornisca prova dell'applicabilità delle norme di cui al d.lg. n. 206 del 2005 in base ad un'interpretazione sistematica e funzionale delle stesse. In difetto di prova da parte del professionista della trattativa individuale, nonché in difetto di prova idonea a vincere la presunzione di relativa vessatorietà, la clausola inserita in un contratto di appalto stipulato tra un professionista ed un consumatore che deroghi al foro del consumatore è nulla, anche laddove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.c.

Cass., 26 settembre 2008, n. 24262

Per esplicita previsione normativa (art. 1469 *ter*, ultimo comma, c.c., ora art. 34, comma 5, d.lg. n. 206 del 2005), nei contratti del consumatore conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che seppure dallo stesso formulate tali clausole hanno formato oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Il positivo assolvimento da parte del professionista di tale onere comporta l'esclusione dell'applicazione della disciplina di protezione e quindi l'assoggettamento del contratto alle regole sulla fattispecie contrattuale in generale. Le richiamate norme fanno specifico ed espresso riferimento esclusivamente ai contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali; nessuna regola particolare è dettata in merito al contratto individuale. Si ritiene tuttavia che non possa, per questi ultimi, ricadere sul consumatore che agisce in giudizio la prova negativa dell'assenza di trattativa. Atteso che tale prova rileva quale presupposto oggettivo di esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela, al consumatore che agisce in giudizio per la declaratoria di inefficacia incombe unicamente di provare i presupposti necessari per pervenire alla declaratoria medesima, ovvero che il contratto è stato predisposto dal professionista - che lo utilizza nel quadro della sua attività professionale - e che le clausole corrispondono a quelle vessatorie. Spetta invece al professionista dare la prova positiva dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità a determinare l'esclusione dell'applicazione della normativa. Si puntualizza, inoltre, che il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione apposta sotto la relativa elencazione non possono validamente determinare l'efficacia di tutte le richiamate clausole in quanto occorre che qualsivoglia approvazione o deroga risulti chiaramente evidenziata e autonomamente sottoscritta.

Cass., 17 gennaio 2008, n. 866

Le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato qualora siano inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio posto dall'art. 1370 c.c. nel dubbio, debbono quindi essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo.